



Linee guida sulle vacanze dei confratelli

Introduzione

Nell'incontro del Consiglio generale con i Provinciali e Vicari della Congregazione, celebrato a Roma dal 12 al 17 novembre 2018, sul tema del Decreto del Superiore generale sulle vacanze dei confratelli andato in vigore il 6 gennaio 2013, il Consiglio generale ha ricevuto l'invito pressante ad abrogare il Decreto e a dare indicazioni concrete in merito. Dalla stessa Assemblea ha anche avuto *input* al riguardo.

Il Consiglio generale a sua volta, nella seduta del 08 marzo 2019, dopo aver dedicato attenzione e riflessione al tema, ha deciso di offrire alcune linee guida che esporremo in questo testo.

Storia

-La prassi di Congregazione da lungo tempo, già prima del rinnovamento delle Costituzioni, prevedeva 21 giorni di vacanza annui. Nel passato il numero di confratelli che lavoravano molto lontano dal loro luogo di origine era piuttosto ridotto. La norma del "ritorno in patria" dei missionari era inizialmente ogni 10 anni, poi ogni 5, infine ogni 2 anni.

-Con l'istituzione delle Province, si chiedeva loro di stabilire nei loro direttori provinciali i giorni di vacanza per i loro confratelli.

-In seguito, all'aumento del numero di confratelli che lavorano o studiano in luoghi molto distanti dalla loro terra di origine, si sono create situazioni di confusione e di disparità tra le diverse Province, tali da indurre il Consiglio generale a dar seguito alla mozione 10 del 19° CG con il decreto del 6 gennaio 2013 al fine di evitare abusi e diseguglianze.

-Ora, dopo un sessennio di esperienza, sembra opportuno che tale Decreto venga abrogato e partendo dalle presenti linee generali, fornite dal Consiglio generale, chiedere ai Superiori delle Province e Vice-provincia di stabilire alcuni criteri al riguardo.

Le nostre Regole

1. Le Costituzioni non fanno cenno a “vacanze”, ma al n° 26 chiedono alle comunità di elaborare *un programma comune che, secondo le diverse situazioni, stabilisca tempi di preghiera, di lavoro, di letizia fraterna e determini ciò che possa giovare al rinnovamento interiore e all’apostolato caritativo.*
2. I Regolamenti al n° 15, in modo più esplicito, chiedono che *la comunità, in spirito di povertà ed equità, programmi per tutti i confratelli un periodo di riposo annuale. Il superiore provinciale con il suo consiglio dia orientamento e norme al riguardo.*

Criteri

I consigli provinciali, nel dare le norme riguardo alle vacanze, si attengono ai seguenti criteri:

- a. **Spirito di povertà:** il periodo di vacanza va considerato necessario per la distensione e il rinnovamento interiore, sono quindi da evitare iniziative di carattere puramente turistico, viaggi a scopo di vacanza, sistemazioni che non si addicono alle consuetudini di persone consacrate.
- b. **Equità:** i superiori vigilino perché a tutti i confratelli sia permesso il necessario periodo di riposo ed evitino che qualcuno si assenti per periodi troppo lunghi.
- c. **Giusto legame familiare:** il periodo di ritorno in famiglia è utile ai confratelli oltre che per il necessario riposo, per restare con la propria famiglia di origine. La visita ai propri genitori è dovere per i figli.
- d. **Partecipazione alla vita della propria gente:** il periodo di vacanza venga inteso anche come un modo per condividere la vita della propria gente, facendo esperienza delle gioie e delle difficoltà del proprio popolo, per meglio svolgere poi l’opera di evangelizzazione.
- e. Le norme date dai provinciali per le vacanze siano stabilite in modo **equo** per i confratelli che lavorano nelle case della propria Provincia tenendo presente di evitare differenziazioni tali che possano suscitare malcontenti e discriminazioni.

- f. Sarà buona norma che il confratello che va in vacanza si presenti alla **comunità guanelliana** più vicina o che avvisi il **superiore** della propria presenza.
- g. Per i confratelli che sono lontani dalla loro zona di provenienza per **motivi di formazione e di studio**, la norma delle vacanze sia stabilita dai competenti Superiori.
- h. Nei **seminari teologici e filosofici**, dipendenti direttamente dal Superiore generale, si mantenga l'orientamento alla vacanza in famiglia ogni due anni, lasciando aperto il dialogo ad eventuali eccezioni.
- i. Si conferma la prassi che per viaggi turistici, pellegrinaggi o vacanze all'estero, è necessario il permesso del proprio Provinciale.

Roma, 08 marzo 2019



Il segretario generale

don Nico Fubgaliano



Il Padre generale

P. Umberto Pugliese